

COMUNE di ROMANS D'ISONZOCAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO
2020/2021

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- ✓ che l'art.13 del Regio Decreto 3298 del 1928 prevedeva che "i privati, i quali in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale";
- ✓ che ai sensi della D. G. R. FVG n. 2094 dd. 29.8.2005 recante disciplina nella Regione Friuli Venezia Giulia della macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato, e da ultimo della circolare del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione FVG n. 5678 del 27.2.2020, l'autorizzazione sopra richiamata è stata sostituita da un atto generale dell'Amministrazione comunale che prevede i requisiti e le prescrizioni cui devono attenersi gli interessati;
- ✓ che il Regolamento CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e non si applica, ai sensi dell'art. 1, c.2, alla macellazione a domicilio per uso domestico privato a condizione che le carni non siano immesse sul mercato;
- ✓ che la campagna di macellazione per uso domestico privato termina il 15 marzo 2021;
- ✓ che la nota prot.// dd. // della Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti di origine animale ASUGI stabilisce le modalità operative di detta attività di macellazione;
- ✓ che il DPCM 24.X.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25.3.2020, convertito con modificazioni dalla l. 22.5.2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19", e successive modifiche ed integrazioni, può comportare limitazioni alla attività di macellazione del suino a domicilio per consumo domestico privato;

COMUNICA

1. che la macellazione dei suini, a domicilio per consumo domestico privato, può essere effettuata nel limite di 4 capi all'anno per nucleo familiare, fino al 15 marzo 2021, senza preventiva autorizzazione, alle condizioni che seguono, fatte salve le limitazioni dettate dal DPCM 24.X.2020 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'interessato deve comunicare al Servizio Veterinario della Struttura complessa di Igiene degli alimenti di origine animale i dati della macellazione con l'apposito modello di notifica che dovrà essere consegnato o inviato ai seguenti recapiti:

Ufficio di Trieste: via de Ralli, 3 - Posta elettronica: segr.veterinario@asugi.sanita.fvg.it - Telefono: 040.3997506
 Ufficio di Gorizia: via Vittorio Veneto, 169 - Posta elettronica: sicurezza.alimenti.aa@asugi.sanita.fvg.it
 Telefono: 0481.592813 – 0481.592846

Posta elettronica certificata ASUGI:
asugi@certsanita.fvg.it

almeno tre giorni prima della macellazione stessa, specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare nonché il nominativo del norcino.

3. E' vietata:
 - ✓ la lavorazione delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria;
 - ✓ la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio;
 - ✓ l'immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.
4. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie, per non contaminare gli alimenti.

5. Devono essere risparmiati agli animali dolori e sofferenze evitabili. L'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell'art. 10 del Regolamento CE 1099/2009.
6. Il Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale svolge una supervisione delle macellazioni a domicilio dei suini comprendente un piano di campionamento non sistematico per la ricerca di Trichine nelle carni. Non sono previsti costi a carico dell'interessato.
7. Il norcino richiede l'ispezione veterinaria *ante o post mortem*, in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato anormale dell'animale.

I trasgressori saranno puniti a norma delle leggi vigenti in materia.

ROMANS D'IS. , li 06.11.2020

IL SINDACO

